

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 130

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

Risoluzione

I. Sull'Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che elabora la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, la convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale e l'accordo relativo all'applicazione provvisoria, tra taluni Stati membri dell'Unione europea, della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale

II. Sull'Atto del Consiglio del 29 novembre 1996, che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e le dichiarazioni allegate a detto protocollo

Annunziata il 7 luglio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'Atto del Consiglio del 26 luglio 1995 che elabora la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (1), la convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale (2) e l'accordo relativo all'applicazione

provvisoria, tra taluni Stati membri dell'Unione europea, della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale (3) (C4-0248/95 e C4-0520/95 »,

visto l'Atto del Consiglio del 29 novembre 1996 che stabilisce, sulla base dell'ar-

(1) G.U. C 316 del 27 novembre 1995, pag. 33.

(2) G.U. C 316 del 27 novembre 1995, pag. 34.

(3) G.U. C 316 del 27 novembre 1995, pag. 58.

titolo K.3 del trattato sull'Unione europea, il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e le dichiarazioni allegate a detto protocollo (4),

visti gli articoli K.1, K.3 e K.6 del Trattato sull'Unione europea,

visti la relazione della commissione per le libertà pubblica e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0060/97),

A. considerando che oltre al Sistema d'informazione doganale (in appresso S.I.D.) esistono, sono in fase di sviluppo o sono stati proposti nell'ambito operativo del titolo VI del trattato UE i seguenti sistemi informatizzati:

il Sistema Informativo Schengen,
Europol,
EURODAC,

e che all'interno del primo pilastro esiste inoltre il sistema REITOX sulle tossicodipendenze,

B. considerando che non è opportuno che il CIREA e il CIREFI divengano sistemi informatizzati, perché ciò farebbe aumentare il rischio di duplicazioni,

C. considerando che si avverte una forte necessità di disporre di sistemi informatizzati che offrano ai funzionari incaricati di vigilare sulla circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra le frontiere interne ed esterne, la possibilità, nell'ambito delle proprie competenze, di comprendere meglio la natura di tale circolazione,

D. considerando che si avverte una forte necessità di disporre di sistemi informatizzati che facilitino lo scambio di dati e che permettano ai funzionari incaricati dell'investigazione e della prevenzione di gravi infrazioni o reati e della lotta contro la criminalità in generale, di svolgere più efficacemente il proprio lavoro, nell'ambito delle proprie competenze,

E. considerando che i sistemi informatizzati in generale devono rispondere ai seguenti requisiti:

protezione dell'accesso nei confronti di persone non autorizzate,

protezione della sfera privata personale,

rapidità,

a parte i casi citati, un accesso quanto più possibile limitato ai sistemi e controllabilità degli stessi,

efficacia,

F. considerando che il Consiglio ha deciso di predisporre una nota informativa specifica destinata al Parlamento che delinea gli aspetti principali della questione e di tenere al riguardo un dibattito (5), senza che ciò sia stato ancora fatto,

G. considerando che la Presidenza, sulla base dell'articolo K.6, secondo comma del TUE, aveva l'obbligo di consultare il Parlamento europeo sulla convenzione summenzionata, che non si è atteso il parere del Parlamento poiché la convenzione era già stata firmata il 26 luglio 1995, mentre questa era stata trasmessa al Parlamento soltanto il 14 giugno 1995 in un'unica lingua ufficiale dell'Unione, e che neppure l'Atto e l'Accordo succitati erano pervenuti prima della firma,

Procedura.

1. rileva che la Presidenza non ha consultato il Parlamento sulla convenzione

(4) G.U. C 299 del 9 ottobre 1996, pag. 1.

(5) Comunicato stampa del Consiglio 7760/94 del 20 giugno 1994.

come previsto dall'articolo K.6, secondo comma, del TUE e che pertanto le opinioni del Parlamento non sono state debitamente prese in considerazione;

2. rileva che la Presidenza del Consiglio, omettendo di procedere alla consultazione prevista dall'articolo K.6, secondo comma, del TUE, ne ha violato la disposizione;

3. constata pertanto che la convenzione è stata posta in essere in modo non conforme al trattato;

4. è del parere che, oltre alla Presidenza e alla Commissione, anche gli Stati membri, prima di deliberare su convenzioni il cui oggetto rientra fra i « principali aspetti » dell'attività nei settori di cui al Titolo VI, debbano tener conto del parere del Parlamento europeo nella formazione delle loro decisioni, come previsto dall'articolo K.6, secondo comma, del TUE;

Protezione giuridica.

5. fa presente che la banca dati centrale del Sistema informativo doganale non contiene unicamente dati relativi a merci, mezzi di trasporto, imprese, tendenze criminose e know-how disponibile, ma anche dati a carattere personale; ritiene pertanto che ogni persona debba poter presentare esposti o ricorsi agli organi giudiziari nazionali a motivo dell'inserimento nel Sistema informativo doganale di dati che la riguardano;

6. chiede, per quanto riguarda i dati a carattere personale memorizzati nel Sistema informativo doganale, che gli interessati godano, oltre che del diritto d'informazione, dei diritti sanciti dalla Raccomandazione R(87)15 del Comitato ministeriale del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, facendo salve le disposizioni nazionali di legge in materia di protezione dei dati;

7. ritiene altresì che le controversie relative alla regolamentazione e al carat-

tere multilaterale della Convenzione debbano poter essere sottoposte al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia delle Comunità europee; constata di non essere stato consultato neppure sull'Atto del Consiglio del 29 novembre 1996 che definiva, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, il protocollo riguardante l'interpretazione — a titolo pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee — della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;

8. ritiene che il protocollo, elaborato sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativo all'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, come anche il Protocollo riguardante EUROPOL, sia insufficiente poiché si tratta sempre di un'adesione totale o parziale facoltativa al Protocollo e che pertanto è probabile che uno o più Stati membri non aderiscano e che altri ricorrano a disposizioni restrittive;

9. richiama l'attenzione sulla questione della protezione giuridica negli Stati membri e ritiene che si debba provvedere a colmare le lacune attualmente esistenti nella protezione giuridica delle istituzioni dell'Unione non menzionate, segnatamente il Parlamento europeo;

Altri aspetti.

10. sottolinea che la presenza presso le dogane, la polizia e l'amministrazione di una pluralità di sistemi di elaborazione dati, ciascuno concepito in funzione di particolari obiettivi, sia da preferire a un sistema unico europeo per ragioni inerenti all'obbligo di specificità e all'esigenza di efficacia settoriale delle disposizioni in materia di protezione dei dati;

11. ritiene che esistano delle sovrapposizioni tra i diversi sistemi, in particolare per quanto riguarda Europol e il SIE;

12. chiede, a fini di chiarezza normativa, che il Consiglio si adoperi per precisare che cosa si intende con l'espressione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione « utilizzare tali dati a fini amministrativi o di altro genere »;

13. chiede che l'Unione garantisca al più presto un diritto all'autodeterminazione per i dati a carattere personale, onde assicurare la protezione degli individui e della sfera privata nel campo della giustizia e degli affari interni;

14. ritiene che la Commissione debba andare oltre la mera gestione tecnica del SID per svolgere un ruolo maggiore nell'ambito dell'esecuzione e della coordinazione di tutti i sistemi;

15. invita la Commissione a verificare se il sistema può essere disciplinato mediante una direttiva o un regolamento nell'ambito del trattato CE;

16. invita la Commissione, nel caso in cui i risultati della suddetta verifica siano positivi, ad esaminare la possibilità di formulare una proposta sulla base delle disposizioni del trattato CE al fine di sostituire le corrispondenti sezioni della convenzione con un regolamento o una direttiva;

17. raccomanda che, in sede di ratifica, i parlamenti degli Stati membri vigilino a che le disposizioni da introdurre garantiscano la protezione dei dati su vasta scala (prevenzione dell'accesso illecito ai sistemi, registrazione dell'input e delle consultazioni, limitazione dei gruppi di utenze), che vengano assicurati alti livelli di protezione delle persone e della loro sfera privata e che siano in ogni caso pienamente rispettate le misure di protezione dei dati previste nella convenzione stessa;

18. chiede che la relazione annuale del comitato di cui all'articolo 16 della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale sia trasmessa anche al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri;

* * *

19. invita il suo Presidente a trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente